



Comune di
MAZZARRÀ S. ANDREA
Culla dei Vivai

(Città Metropolitana di Messina)

Codice Fiscale e Partita IVA 83000850830 - Tel. 094183048 -fax. 0941 83671

DETERMINAZIONE Sindacale

N° 18 del 12/06/2023

Oggetto: NOMINA DELLA GIUNTA COMUNALE A SEGUITO DELLE CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE DEL 28 e 29 maggio 2023.

IL SINDACO

PREMESSO che in data **28 e 29 maggio 2023** hanno avuto luogo nel Comune di Mazzarrà Sant'Andrea le consultazioni amministrative per la elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale;

VISTO il Verbale dell'Adunanza dei Presidenti di Seggio del 31 maggio 2023, depositato in pari data presso l'Ufficio Elettorale e trasmesso a questa Segreteria Comunale, **con cui è stato proclamato eletto Sindaco il Prof. Carmelo Pietrafitta**, a seguito delle consultazioni del 28 e 29 maggio 2023;

VISTA la Circolare n.6 del 18-05-2023 della Regione Siciliana - Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica - Dipartimento Autonomie Locali - Servizio 5° Elettorale, avente per oggetto: "*Turno elettorale amministrativo 2023, secondo l'art. 169 dell'O.R.EE.LL., come sostituito dall'art.3, della l.r. 16 dicembre 2000 n. 25 – Adempimenti di prima adunanza*", che, all'art.2 richiama le norme contenute nella L.R.n.3 del 03-04-2019, e, nello specifico:

La legge in esame si compone di n. 3 articoli rispettivamente denominati: "Composizione della giunta comunale"; "Quorum dei votanti per l'elezione del sindaco nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti"; "Invarianza finanziaria", oltre alla c.d. "Norma finale" riguardante la pubblicazione della stessa legge nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

In particolare, per quanto attiene alla nuova disciplina regolante la composizione della giunta comunale, si osserva quanto segue.

L'articolo 1 della legge in esame incide sulla composizione delle giunte comunali ed è diretto a sostituire l'articolo 33 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera e), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni.

Rispetto alla pregressa normativa, il legislatore regionale ha reintrodotto il concetto di "numero massimo di assessori" che compongono la Giunta comunale ed ha rimodulato, in tal senso, le fasce demografiche di riferimento.

La nuova e diversa composizione delle giunte comunali, normativamente introdotta con la legge in trattazione, non era stata ritenuta di immediata ed automatica applicazione, stante che il comma 3 dell'art. 1 della legge in esame, prescrive che "I comuni adeguano i propri statuti alle disposizioni del comma 1 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge", per cui, nei primi sessanta giorni dalla entrata in vigore della legge stessa, è necessario un adeguamento dello Statuto dell'Ente.

Tuttavia il comma 3 dell'art. 1 della norma, prosegue specificando che, "In caso di mancato adeguamento degli statuti, il numero massimo degli assessori è comunque determinato, alla scadenza del termine di cui al presente comma, in quello individuato dal comma 1 dell'art. 33 della legge n. 142/1990, come introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera e), della legge regionale n. 48/1991, nel testo sostituito dal comma 1." per cui scaduto il richiamato termine di sessanta giorni sopra indicato senza che si sia provveduto all'adeguamento statutario richiesto, "il numero massimo degli assessori è comunque determinato" in quello individuato dalla nuova formulazione del comma 1 dell'articolo 33 della legge n. 142/1990, come introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera e), della legge regionale n. 48/1991. Successivamente è intervenuta la Legge Regionale 25 maggio 2022, n. 13, la quale all'art. 13, comma 3, ha disposto che "All'art. 1, comma 1 lettere a) e b) della legge regionale 03 aprile 2019, n. 3 la cifra "10.000" è sostituita dalla cifra "5.000".

Pertanto, per effetto delle richiamate modifiche normative intervenute, ovvero la Legge Regionale 3 aprile 2019, n. 3 e la Legge Regionale 25 maggio 2022, n. 13, la nuova composizione delle Giunte comunali è rimodulata secondo il seguente schema:

numero massimo assessori con nuova normativa

*Popolazione comune
Fino a 5.000 abitanti*

*Numero massimo di assessori
4.*

DATO ATTO che nel programma politico-amministrativo presentato dal sottoscritto candidato a Sindaco sono stati indicati alcuni tra gli Assessori da nominare, a termine dell'art. 7, comma 5, della L.R. n. 7/1992, come sostituito dall'art.1 della L.R. 15 settembre 1997, n. 35;

VISTO l'art.12 della medesima L.R. n. 7/1992, e s.m.i., inerente alla Giunta Comunale ed in particolare i commi 1 e 8;

RICHIAMATO il suddetto comma 8 che testualmente recita: "Il Sindaco può delegare a singoli Assessori, determinate sue attribuzioni;

VISTO, in particolare, il comma 7 dell'articolo in rassegna, così come modificato dall'art.40 della L.R. n. 26/1993, il quale statuisce: "Il sindaco nomina, tra gli Assessori, il Vice Sindaco che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento, nonché nel caso di sospensione dell'esercizio della funzione adottata secondo l'art. 155, comma 4 bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche. Qualora si assenti o sia impedito anche il Vice Sindaco, fa le veci del sindaco, in successione, il componente della giunta più anziano di età;

VISTA la legge regionale 5 aprile 2011, n. 6, con la quale vengono apportate, da ultimo, modificazioni ed integrazioni alle disposizioni in materia di elezione, composizione e decadenza degli organi comunali e provinciali e, in particolare, l'art. 4 che modificando i precedenti commi 4 e 6 dell'art. 12 della L.R. 26 agosto 1992, n. 7 stabilisce che:

- a) La giunta è composta in modo da garantire la rappresentanza di entrambi i generi.
- b) La carica di componente della giunta è compatibile con quella di consigliere comunale.
- c) La giunta non può essere composta da consiglieri in misura superiore alla metà dei propri componenti.
- d) Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti ed i discendenti, i parenti e gli affini sino al secondo grado, del sindaco, di altro componente della giunta e dei consiglieri comunali;

VISTO, in particolare, l'art. 4 della succitata legge che, testualmente, dispone: *“la giunta è composta in modo da garantire la rappresentanza di entrambi i generi. La carica di componente della giunta è compatibile con quella di consigliere comunale. La giunta non può essere composta da consiglieri in misura superiore alla metà dei propri componenti” (comma 1), ed ancora, “non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti ed i discendenti, i parenti e gli affini sino al secondo grado, del Sindaco, di altro componente della giunta e dei consiglieri comunali” (comma 2);*

VISTO, altresì, l'art. 1, della legge regionale 2008, n. 22, sostituito dall'art. 33 della legge n. 142/1990, come introdotto dall'art.1, comma 1, lett.c) della L.R. n. 48/1991 e s.m.i., in materia di *composizione delle giunte comunali e provinciali, il quale statuisce: “La giunta comunale e la giunta della provincia regionale sono composte rispettivamente dal Sindaco e dal Presidente della Provincia regionale che le presiedono e da un numero di assessori, stabilito in modo aritmetico dagli statuti, che non deve essere superiore al 20 per cento dei componenti dell'organo elettivo di riferimento”, con l'integrazione – in forza del comma 5°, art. 4 della citata L.R. n. 6/2011 – “ e, limitatamente alle giunte comunali, che non deve essere inferiore a 4”;*

VISTA la L.R. 3 aprile 2019, n. 3 *“Norme in materia di composizione della Giunta Comunale. Quorum dei votanti per l'elezione del Sindaco nei Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti.”*, pubblicata in GURS 12 aprile 2019, n. 16, che all'art.1, comma 1, punto b) recita *“nei comuni con popolazione superiore a 10.000 e pari o inferiore a 30.000 abitanti il numero massimo degli assessori è fissato a cinque”*

RITENUTO dover procedere alla nomina della Giunta Comunale, così come previsto dal citato art.12, comma 1, della L.R. 26 agosto 1992, n. 7, e successive modifiche ed integrazioni, al fine di garantire la necessaria operatività per il raggiungimento degli obiettivi prefissati dall'Amministrazione ed in armonia con il programma politico-amministrativo, nell'interesse dell'Ente rappresentato;

CHE in coerenza con le linee di indirizzo partecipative e programmatiche espresse nelle linee di mandato, l'individuazione dei componenti della Giunta, oltre che dal vertice esecutivo, verrà collegialmente espressa anche mediante l'indicazione diretta di un nominativo da parte del civico consesso quale ulteriore organo di espressione derivata della volontà popolare;

CHE per tale motivo la nomina dei componenti della Giunta Municipale verrà auto-limitata, in atto, al numero di tre componenti in attesa della indicazione collegiale, da parte dei componenti del civico consesso mazzarrese, dell'ulteriore nominativo da incaricare nella funzione di sostegno al programma politico condiviso dall'amministrazione comunale;

VISTO il TUEL;

VISTO l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

VISTO lo Statuto Comunale;

DETERMINA

- di nominare, in conformità a tutto quanto sopra espresso, la Giunta Comunale del Comune di Mazzarrà Sant'Andrea nelle persone dei sottoelencati Assessori comunali:

1. **Coppolino Giuseppe** nato a Castoreale (ME) il 10-06-1961 e residente a Mazzarrà Sant'Andrea (ME), Via Peculio n.1;
2. **Mandanici Antonino** nato a Barcellona P.G. (ME) il 26-06-1968 e residente a Mazzarrà Sant'Andrea (ME), in Via Ceroliva,72;
3. **Perdichizzi Ester** nata a Barcellona P.G. (ME) il 29-07-1985 e residente in Falcone (ME), in Via Francesco Faranda n.6;

- di riservare a successivo atto l'individuazione del quarto Assessore comunale la cui designazione, in coerenza con le linee di indirizzo partecipative e programmatiche espresse nelle linee di mandato, avverrà su indicazione da parte del civico consesso quale ulteriore organo di espressione derivata della volontà popolare;

- di riservare, altresì, ad ulteriore e specifico provvedimento, l'attribuzione delle deleghe assessoriali ai singoli componenti della Giunta;

COMUNICA ED EVIDENZIA AI NEO ASSESSORI

eletti Consiglieri Comunali e non già dimissionari, che a norma dell'art. 12, comma 4°, della L.R. n. 7/92, nel testo sostituito dall'art. 4, comma 1°, della L.R. 6/2011, essi hanno la facoltà di mantenere la carica di Consigliere Comunale e di cumularla con quella di Assessore, nel limite massimo previsto dalla normativa sopra richiamata;

Che, l'eventuale rinuncia e/o dimissioni al mandato di Consigliere Comunale sono irrevocabili e determinano l'impossibilità di riacquistare, successivamente e per tutta la durata del medesimo mandato, lo status di Consigliere Comunale;

Che la dichiarazione di rinuncia, dimissioni e/o opzione formalizzata comporta la cessazione dalla carica non prescelta;


Che i componenti della Giunta Comunale, prima di essere immessi nell'esercizio delle funzioni, prestano giuramento al cospetto del Segretario Comunale, secondo la formula prescritta dall'art. 45 dell'O.EE. LL. per i Consiglieri Comunali. Il rifiuto del giuramento comporta la decadenza (Art. 15, commi 2 e 3 della L.R. n. 7/92);

Prima dell'immissione nella carica vanno altresì rese e depositate da parte degli Assessori le dichiarazioni di non incorrere nelle ipotesi ostative all'esercizio della carica secondo l'Art. 15, della Legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche e l'art. 58 del D.Lg.vo n° 267/2000;

DISPONE

- La trasmissione di copia del presente atto al Consiglio Comunale ed all'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica – Ufficio Elettorale.
- L'invio di copia alla Prefettura, tramite gli Uffici comunali preposti, per gli aggiornamenti dei dati afferenti l'Anagrafe degli Amministratori, nonché ai componenti la Giunta, al Segretario Comunale, ai Responsabili di Area e di provvedere, come per legge, alla presentazione della composizione della Giunta al Consiglio Comunale per le valutazioni che questi intenderà esprimere;
- La pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio e alla sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente.

Mazzarrà Sant'Andrea, 12 Giugno 2023



Il Sindaco
Prof. Carmelo Pietrafitta
